



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 29 del 12/01/2016 – 13/01/2016 Udienza pubblica del 12/01/2016
Massima n. 1:	Titolo Camere di Commercio – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – Assertita violazione degli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione – genericità delle censure – inammissibilità. Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 11 agosto 2014, n.114, promossa dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 3, 81 e 97 della Costituzione perchè essa si limita a richiamarne il contenuto precettivo e di principio senza specificare le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art. 28 del decreto-legge 24/06/2014, n.90, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1°, della legge 11/08/2014, n.114 Parametri costituzionali: Artt.3, 81 e 97 Cost. Altri parametri e norme interposte: Art. 18 legge 29/12/1993, n.580 e successive modificazioni



<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo Camere di Commercio – ricorso promosso dalla Regione Siciliana – Assertita violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di Camere di Commercio – non fondata.</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1° della legge 11 agosto 2014, n.114, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettere d), o), p) e q) e n. 36 dello Statuto della Regione Siciliana poiché l'art. 1, comma 1, della legge 580/93 non attribuisce affatto alle Camere di Commercio la natura di enti locali, ma bensì, sancisce solo che le stesse sono “enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza (sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.), funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali”. Inoltre, la Regione Siciliana, a differenza di altre Regioni a statuto speciale (come ad esempio il Trentino Alto Adige), non ha per statuto competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento delle Camere di Commercio e, soprattutto, il diritto camerale di cui all'articolo impugnato – come da consolidata giurisprudenza – non ha natura di tributo locale, poiché trattasi di un tributo istituito e regolato per legge dello stato ex art. 34 del decreto- legge n. 786/81 e non è per questo riconducibile all'autonomia impositiva delle Camere di Commercio, alle quali è solo attribuita la riscossione di esso.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio : Art. 28 del decreto-legge 24/06/2014, n.90, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1°, della legge 11/08/2014, n.114</p> <p>Parametri costituzionali: Artt. 14, lettere d), o), p) e q) e n. 36 dello Statuto della Regione Siciliana</p> <p>Altri parametri e norme interposte: Art. 1, co.1, legge 29/12/1993, n. 580 Art. 34 del decreto-legge n. 786/81</p>

Redattore: Dott.ssa Maria Laura Nantista

Visto : Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca

tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it